



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF025

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE E SPESOMETRO TRIMESTRALE: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	CM 1/2017 - DLGS. 127/2015 ; ART. 4 DL 193/216; PROV. NN. 182070 E 182017 DEL 2016
CIRCOLARE DEL	09/02/2017

Sintesi: l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica delle fatture, applicabili anche in relazione allo spesometro trimestrale:

- devono essere comunicate le fatture emesse e ricevute sebbene di importo minimo, ancorché registrate mediante documento riepilogativo
- non devono essere trasmessi: i dati delle operazioni attive e passive non documentate da fattura a prescindere dall'importo (scontrino e ricevuta fiscale, scheda carburante, ecc..)
- chiarimenti in relazione alla compilazione del file "Dati-fattura"
- si conferma l'esclusione dall'obbligo di invio dello spesometro trimestrale per minimi e forfettari.

Nell'ambito degli **obblighi telematici** dei soggetti passivi Iva (imprese e professionisti) sono presenti **due adempimenti** che, causa una legislazione "mal programmata", in gran parte si sovrappongono:

ADEMPIMENTO	OBBLIGO	BENEFICI	FINALITÀ	RIF.
trasmissione telematica dei dati di fatture (trimestrale)	- invio trimestrale dei dati delle fatture di acquisto e di vendita - è facoltativo l'invio dei dati delle fatture elettroniche scambiate tramite il sistema SDI	regime premiale	incentivare l'utilizzo della fattura elettronica	Art 1 c. 3 Dlgs. 127/2015
spesometro trimestrale		nessuno	fini di monitoraggio dei contribuenti	art. 4 DL 193/2016

Trasmissione telematica dei dati di fatture

E' introdotto un particolare **regime premiale** per tutti i soggetti passivi Iva (v. [RF 260/2016](#)):

- che a decorrere dal 1/01/2017
- optano per la **trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute**



N.B.: il regime premiale si applica anche in relazione ai dettaglianti e soggetti assimilati che dal 2017 optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi

Tali regimi sono stati attuati dai Prov. nn. 182070 e 182017 del 28/10/2016, che hanno definito:

<ul style="list-style-type: none"> ▪ le modalità di opzione ▪ i termini e le regole di trasmissione telematica dei dati 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le condizioni relative al trattamento e alla sicurezza dei dati.
---	--

Spesometro Trimestrale

Il regime di cui sopra è stato in parte "superato" dall'introduzione dello spesometro trimestrale, in quanto anch'esso:

- prevede l'obbligo di **fornire telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute**
- ha comportato la **soppressione di una serie di adempimenti**, in precedenza riservata al "regime premiale".

La CM 1/2017 è intervenuta a fornire i primi chiarimenti in ordine a tali adempimenti.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI FATTURE

Per le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dal 2017, l'art. 1 c. 3 DLgs.127/2015, stabilisce

- che i soggetti passivi Iva possono **“optare” per la trasmissione** telematica alle Entrate
- entro il termine della fine del 2° mese successivo a ciascun trimestre solare.

TERMINI ESERCIZIO OPZIONE

IN VIA GENERALE	<ul style="list-style-type: none"> - entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, con effetto dall'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i 4 anni successivi - se non revocata, l'opzione si estende di 5 anni in 5 anni - neoattività: l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui viene esercitata.
2017	Entro il 31/03/2017

Esempio1

Esercizio dell'opzione entro il 31/03/2017:

- validità fino al 31.12.2021
- se non espressamente revocata si rinnova fino 31.12.2016

ADEMPIMENTI: l'esercizio dell'opzione comporta l'invio:

- a) dei dati di ogni singola fattura emessa e nota di variazione, indipendentemente dalla loro registrazione
 - vanno incluse le fatture annotate (o da annotare) nel registro dei corrispettivi (si tratta dei dettaglianti o soggetti assimilati)
- b) dei dati di ogni singola **fatture ricevuta e bollette doganali**, registrate:
 - ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio.



ATTENZIONE: vanno comunicate anche **tutte** le fatture attive e/o passive di importo inferiore a €. 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo

Andranno comunicati anche i dati delle fatture:

- non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità (art. 7-ter DPR 633/1972).

Esempio2

Prestazione generica resa a favore di un soggetto UE o extra UE:

- obbligo di emissione della fattura con indicazione “fuori campo” (art. 21 c. 6-bis Dpr 633/72)
- obbligo di invio dei dati della fattura

OPERAZIONI ESCLUSE: non devono essere trasmessi:

- ➔ i dati delle operazioni attive e passive **non documentate da fattura** (scontrino e ricevuta fiscale, scheda carburante, ecc..)
- ➔ a prescindere dall'importo.



Nota: per tali documenti è, infatti, prevista una diversa opzione, come visto in precedenza.



ASSOCIAZIONI IN REGIME FORFETTARIO EX LEGE N. 398/91

Per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:

- devono trasmettere i dati delle **fatture emesse**
- **non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute** perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione

L'esonero dovrebbe estendersi alle attività “di intrattenimento” (anch'esse esonerate da annotazione degli acquisti in virtù della stessa detrazione forfettaria delle associazioni in L. 398/91).

FATTURA ELETTRONICA: l'adempimento è indipendente dall'utilizzo della fatturazione elettronica; tuttavia, l'adozione di tale modalità di emissione (o ricezione) delle fatture potrà agevolare nell'adempimento, in quanto **se per la sua emissione** il contribuente:

- utilizza il **sistema di interscambio SDI** (anche tramite la "web application" disponibile sul sito dell'Agenzia): i dati in essa contenuti non andranno ulteriormente trasmessi
- utilizza un software "di mercato": dovrà effettuare la trasmissione periodica.

WEB APPLICATION SUL SITO DELL'AGENZIA

L'Agenzia ha implementato l'apposita "web application" sul proprio sito per procedere ad effettuare gli adempimenti connessi all'opzione, disponibile al seguente indirizzo:

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

(la descrizione delle funzionalità sono disponibili cliccando su "Info e Assistenza")

Tramite l'accesso, il contribuente potrà procedere:

- a) alla **trasmissione telematica dei dati delle fatture**
- b) alla **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**

con la creazione di un file "Dati fattura" o "Dati corrispettivi" in formato XLM

- c) all'esercizio delle relative **opzioni**
- d) ad alla **emissione di fatture elettroniche** tramite **sistema Sistema Di Interscambio** ("SDI")

Nel caso in cui (CM 1/2017):

- **non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite SDI**
- il contribuente che ha esercitato l'opzione **invierà i dati relativi alle altre fatture** (o "anche i dati relativi a tutte le fatture, ove ciò risulti più agevole")



In sostanza: ove tutte le fatture (di acquisto e di vendita) fossero elettroniche ed inviate tramite sistema SDI, l'obbligo assunto con l'opzione sarebbe automaticamente assolto.

Posto che ciò non si verificherà in tempi brevi, nell'immediato **chi opta per la fatturazione elettronica col sistema SDI** si dovrà preoccupare di inviare i dati delle sole fatture:

- di **acquisto elettroniche ma inviate non tramite SDI o cartacee** (inclusi i Pdf inviati tramite email)
- di **vendita per le quali l'acquirente è sprovvisto del "Codice Destinatario"** (non vi è "fattura elettronica" in senso proprio, infatti) in quanto non titolare di un "canale di trasmissione" accreditato presso SDI e non ha espresso l'opzione per ricevere le fatture via PEC.

Semplificazione sulla conservazione: i soggetti che decidono:

- **di generare ed inviare la fattura elettronica tramite il sistema SDI**
- non dovranno preoccuparsi della loro conservazione, posto che né avverrà automaticamente la **conservazione sostitutiva** sul sistema SDI (N.B.: in passato non gestito dall'SDI per le fatture PA).

TRASMISSIONE DEI FILE "DATI FATTURA" (FORMATO XML)

In relazione alla file "Dati fattura" in formato XML da inviare telematicamente, la CM 1/2017 ha fornito i seguenti chiarimenti.



ATTENZIONE: L'Agenzia anticipa che:

- **le modalità di trasmissione**
 - **l'esonero nel caso di fatturazione elettronica tramite sistema SDI**
- si applicano anche** in relazione al nuovo **spesometro trimestrale** (indipendentemente dall'esercizio per il regime opzionale per la trasmissione telematica).

NATURA DELL'OPERAZIONE

Il dato "Natura" dell'operazione va inserito nel tracciato del *file* solo ove il cedente/prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura, avendo inserito una specifica annotazione.

FATTURE EMESSE

- non deve essere valorizzato il campo "Imposta"
- i codici da indicare nel campo "natura" sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	CODIFICA
Escluse	N1 – escluse ex articolo 15
Non soggette	N2 – non soggette
Non imponibili	N3 – non imponibile
Esenti	N4 – esente
Soggette al regime del margine	N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura
Soggette a inversione contabile/ <i>reverse charge</i>	N6 – inversione contabile (<i>reverse charge</i>)
Soggette a modalità speciali di determinazione o assolvimento dell'Iva	N7 – Iva assolta in altro Stato Ue


FATTURE RICEVUTE

Stesse modalità di compilazione del dato "natura" per le fatture ricevute, fatta eccezione per le operazioni soggette a *reverse charge*. In tale caso, oltre al dato "natura"

- ✓ dovranno essere compilati anche i campi "Imposta" e "Aliquota".

ALTRI DATI

In relazione agli altri dati da inviare, i chiarimenti forniti sono riportati in forma tabellare:

NUMERO DOCUMENTO	FATTURE EMESSE	Va indicato il numero della fattura attiva
	FATTURE RICEVUTE	<ul style="list-style-type: none"> Il numero della fattura ricevuta (se disponibile) se non disponibile, si indica il valore "0"
DETRAIB./DEDUC. (FACOLTATIVO)	<p>Eventuale deducibilità/detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente/committente persona fisica "privata".</p> <p>Esempio CM1: fattura emessa da impresa edile ad un privato per opere di ristrutturazione edilizia; il 50% del costo potrebbe essere in detratto dal cliente. In tal caso, l'informazione (se disponibile) può (facoltà) essere riportata in questo campo.</p> <p> N.B.: è evidente l'intento di impostare un sistema unico per la comunicazione dei dati per il 730 precompilato (destinato, in futuro, a sostituire le diverse comunicazioni previste: sistema TS, spese funebri, ecc.)</p>	
STABILE ORGANIZ./RAPPR. FISCALE	Stabile organizzazione: Indirizzo; CAP; Comune: Nazione	Rappresentante Fiscale: ID Paese; IDCodice
IMPORTAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> dati del cedente o, in alternativa, i dati dell'ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta. 	
INVERSIONE CONTABILE	ACQUISTO INTRA	<p>i dati di tali fatture vanno riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l'elemento "Natura":</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con il codice "N6" (inversione contabile/reverse charge) ✓ e compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota".
	PRESTAZIONE SERVIZI	
OPERAZIONI EXTRA UE	cessione di beni a soggetto extra-UE	Trattandosi di operazioni non imponibili va compilato il campo "Natura" con la codifica "N3".
	prestazione di servizi escluse da IVA (extraterritoriali)	Trattandosi di operazioni fuori campo IVA, il campo "Natura" va compilato con la codifica "N2".



Nota: l'Agenzia fa notare come lo schema di cui sopra, da utilizzare per la trasmissione telematica:

- contiene i riferimenti all'analogia rappresentazione del formato XML del file "Fattura elettronica"
- attualmente utilizzato per la fatturazione alla PA e utilizzabile, da gennaio 2017, anche per la fatturazione elettronica tra privati.

SPESOMETRO TRIMESTRALE

Come anticipato, viene in primo luogo chiarito che:

- anche i soggetti:
 - che non esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture
 - sono **esonerati dal reinvio in sede di Spesometro** se utilizzano la **fatturazione elettronica** tramite il **sistema SDI**
- le **modalità di trasmissione** dei dati nello Spesometro ed i criteri di compilazione coincidono con quelle del regime opzionale di trasmissione telematica.

SOGGETTI ESONERATI

L'art. 21 DL 78/2010 dispone i caso di **esonero**, prevedendo che sono esclusi dall'adempimento:

- i **produttori agricoli in regime di esonero** (art. 34 c. 6 Dpr 633/72: volume d'affari dell'anno precedente < €. 7.000, costituiti per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tab. A/I)
- **"situati" in zone montane** ex art. 9 Dpr 601/73 (si tratta dell'elenco dei comuni validi ai fini IMU).



Produttori agricoli esonerati in zone non montane: assolvono l'obbligo di comunicazione limitatamente ai dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari.

MINIMI E FORFETTARI: rimangono **anch'essi esclusi** in quanto soggetti estranei all'ambito Iva (la CM 1/2016 conferma le anticipazioni dei funzionari a Telefisco 2016).

Associazioni in L. 398/91: trasmettono i dati delle fatture emesse (non di quelle ricevute).



"VECCHI ESONERI": la CM1/2017 non riporta alcun altro caso di esonero soggettivo; è, dunque, confermata la inapplicabilità degli esoneri previsti per lo spesometro "annuale", anticipata a Telefisco 2017.

ULTERIORI CHIARIMENTI: la CM 1/2017 affronta, infine, i seguenti casi particolari:

Amministrazioni pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E' obbligatorio l'invio dei dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle PA che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio
Operazioni straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ se il soggetto dante causa si è estinto, l'avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> - dati delle sue fatture; i dati delle fatture del dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria; i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE: la trasmissione telematica delle liquidazioni (art. 4 DL 193/2016):


- ha un regime autonomo di esoneri (riferito al mancato obbligo di alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche)
- non estendendosi ai casi di esonero oggettivo per utilizzo di fatture elettronica tramite SDI.

SOGGETTI A CONFRONTO		OBBLIGO DI TRASMISSIONE	
		LIQ. PERIOD.	SPESOMETRO
Contribuenti che adottano il regime dei minimi		NO	NO
Contribuenti che adottano il regime dei forfettari			
Soggetti con sole operaz. esenti Iva art. 10	senza reverse charge e senza rettifiche dell'Iva detratta (con o senza opzione di cui all'art. 36-bis)		SI
	con operaz. in reverse charge (con o senza opz. art. 36-bis)		
	con obbligo di rettifica Iva detratta ed opz. ex art. 36-bis		
Produttori agricoli “esonerati”		NO	se in zone non montane
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento (<u>es</u> : discoteche)			sole fatture emesse
Associazioni in regime di L. 398/91			NO
Tabaccai e giornalai (senza altre operazioni assoggettate ad Iva)			NO
Ditta individuale che ha dato in affitto l'unica azienda per l'intero 2016			NO
Soggetti in procedura concorsuale		SI	SI
Organi ed amministrazioni dello Stato (con attività commerciale)			

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



OPZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE - CONVENIENZA

Come evidenziato in precedenza, ponendo a confronto il regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture con lo spesometro si rileva che:

➔ **a fronte di obblighi** sostanzialmente **coincidenti** (sia negli adempimenti che nei termini)

Termini di invio: a regime differiscono per il 2° trimestre; il primo spesometro da inviare riguarda l'intero 1° semestre 2017 e va inviato al 25/07/2017 (è probabile un adeguamento)

➔ **i benefici** (per alcuni dei quali si è in attesa di apposito regolamento) depongono **a favore del regime opzionale**, come si evince dalla tabella seguente:

DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE A CONTRONTO

AGEVOLAZIONI DAL 2017	Opz. trasm. Fatture (regime premiale)	Spesometro Trimestrale
Esonero Comunicazioni		
INTRA2-BIS E INTRA2-quater	(soppressi per tutti i contribuenti)	
Comunicazione "black list"		
Contratti di locazione autovetture e di leasing		
Acquisti di beni da San Marino senza IVA		
Esoneri per professionisti ed imprese minori		
Registrazione delle fatture emesse e degli acquisti "elettronici SDI"	SI	NO
Visto di conformità (e presentazione della garanzia per rimborsi Iva > €. 30.000)	SI	NO
Rimborso Iva		
Rimborso Iva prioritario (entro 3 mesi)	SI	NO
Prescrizione annualità (se garantita la tracciabilità di incassi/pagamenti)		
Riduzione di 2 anni del termine di prescrizione delle annualità	SI	NO